



**CITTA' DI CEPAGATTI**  
**PROVINCIA DI PESCARA**  
**SEGRETARIO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE N. 19 DEL 21/10/2021**

PROPOSTA N. 1139 del 21/10/2021

**OGGETTO:** Atto di Citazione avanti il Giudice di Pace di Pescara pervenuto al protocollo comunale n. 21.593 del 20.09.2021. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio.

**RICHIAMATE** le deliberazioni n. 12 del 26.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e n. 13 del 26.02.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17.12.2020, relativa alla modifica della architettura organizzativa, nella quale è stabilito che l'Ufficio Cura del Contenzioso è affidato alla Segreteria Generale, e che, in particolare, il Segretario Generale cura l'istruttoria dei provvedimenti inerenti alla costituzione in giudizio dell'amministrazione;

**ATTESA** la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 26.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano della performance con connessa assegnazione delle risorse finanziarie;

**RILEVATO** che:

- in data 20.09.2021 perveniva al protocollo comunale n. 21.593 Atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Pescara con il quale il ricorrente, per il tramite del proprio legale Avv. Marco Di Paolo, chiede di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Cepagatti in ordine al sinistro stradale verificatosi in data 26.07.2018 sulla Via Forlani, con contestuale richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, quantificati in complessivi € 1.150,00, con interessi e rivalutazione e vittoria delle spese di giudizio;
- l'udienza per la comparizione delle parti risulta già fissata in data 08.11.2021, con obbligo di costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 319 c.p.c.;
- con nota Pec Prot. n. 23.068 del 05.10.2021 a firma congiunta del Responsabile del Servizio Contenzioso e del Responsabile del Servizio 5°, indirizzata all'Avv. Di Paolo, si manifestava l'intenzione di addivenire ad un accordo transattivo al fine di evitare, qualora ne ricorressero i presupposti, la prosecuzione del contenzioso avviato, e all'uopo si richiedeva di trasmettere documentazione in possesso di controparte idonea a dimostrare lo stato dei luoghi al momento del sinistro, giacchè nulla risultava inviato al Comune oltre a due generiche richieste di risarcimento danni a firma di una ditta di gestione sinistri, delle quali la prima inoltrata in data 19.05.2021 ovvero quindici mesi dopo il verificarsi del sinistro stesso;
- nella predetta nota si assegnava il termine di sette giorni per la produzione della documentazione richiesta, con preavviso che in difetto di trasmissione come anche in caso di

prodotta documentazione insufficiente, si sarebbe proceduto alla costituzione in giudizio del Comune di Cepagatti;

- il termine di cui sopra è abbondantemente trascorso senza che alcun riscontro sia pervenuto dal legale di controparte;
- si rende pertanto necessario costituirsi nel giudizio di cui sopra, al fine di esercitare l'adeguata difesa dell'ente, in particolare in considerazione del fatto che:
  - all'attualità l'ente non dispone di alcuna prova circa l'effettivo accadimento del sinistro sul territorio comunale, nonostante sia stata data alla controparte la possibilità di fornirla;
  - ne consegue l'impossibilità di addivenire a una qualunque forma di accordo transattivo per evitare la prosecuzione del contenzioso, anche perché la pretesa di controparte, per quanto di entità ridotta, non appare, allo stato degli atti in possesso

del Comune, fondata su riscontri oggettivi e pertanto l'Ente non può in alcun modo consentire in tale circostanza l'erogazione di risorse pubbliche;

**VISTA e RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 119 del 20.10.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Pescara pervenuto al Protocollo comunale n. 21.593 del 20.09.2021. Costituzione in giudizio" con la quale si stabiliva:

- 1) "di costituirsi nel giudizio introdotto con Atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Pescara, pervenuto al protocollo comunale n. 21.593 del 20.09.2021 con il quale il ricorrente, per il tramite del proprio legale Avv. Marco Di Paolo, chiede di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Cepagatti in ordine al sinistro stradale verificatosi in data 26.07.2018 sulla Via Forlani, con contestuale richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, quantificati in complessivi € 1.150,00, con interessi e rivalutazione e vittoria delle spese di giudizio;
- 2) di rimettere al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio e difesa di questa Amministrazione;
- 3) di demandare al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*";

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

**CONSIDERATO** che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

**RICHIAMATO** l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi*  
[...]
- d) *concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:*

[...]

1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

[...]

**ATTESO** che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

*“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;*

**VISTE** le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

**CONSIDERATO** che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”;*

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita;

**DATO ATTO** che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere a mezzo PEC Prot. n. 24.530 in data 21.10.2021 un preventivo di spesa per il patrocinio legale necessario alla costituzione nel giudizio in parola all'Avv. Silvia Di Nicola Ciaranca, legale iscritto nella short list adottata dal Comune, in considerazione sia dell'entità non particolarmente elevata della pretesa sia dei tempi ravvicinati della prima udienza;

**VISTO** il preventivo dell'Avv. Di Nicola Ciaranca, pervenuto al protocollo comunale n. 24.580 del 21.10.2021, il quale contempla l'applicazione dei valori medi di tariffa ridotti del 20%, per un importo di € 964,00 oltre spese generali 15%, cassa avvocati 4% e Iva 22% per un totale di € 1.406,59 al lordo della ritenuta d'acconto, e reca altresì che la specifica che, in caso di transazione in corso di giudizio, saranno dovute sole le fasi effettivamente maturate, senza alcun ulteriore compenso per la conciliazione;

**RITENUTA** la congruità del predetto preventivo, in riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, e alla fascia di valore delle controversie avanti il Giudice di Pace;

**RITENUTO** dunque, di affidare in via diretta alla professionista Avv. Silvia Di Nicola Ciaranca del Foro di Pescara l'incarico di patrocinio legale del Comune di Cepagatti per la costituzione nel giudizio introdotto innanzi al Giudice di Pace di Pescara di cui all'oggetto;

**RITENUTO** altresì di corrispondere al professionista, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma debitamente specificata nella notula/preventivo pro forma già richiamata poc' anzi previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

**RILEVATO** che la citata professionista ha reso apposita dichiarazione relativa alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, nonché dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pervenute unitamente al preventivo al protocollo comunale n. 24.580/2021;

**DATO ATTO** che il CIG assegnato dall'Anac è il n. Z3C33911F7;

### **DETERMINA**

1. Di affidare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate, all'Avvocato Silvia Di Nicola Ciaranca, del Foro di Pescara, l'incarico di patrocinio e difesa legale del Comune di Cepagatti nel giudizio introdotto innanzi al Giudice di Pace di Pescara con l'Atto di citazione acquisito al protocollo comunale n. 21.592 del 20.09.2021, relativo alla richiesta di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale asseritamente verificatosi sul territorio comunale;
2. Di dare atto che l'incarico in parola è regolato dal disciplinare d'incarico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 1.406,59 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;
4. Di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere il disciplinare d'incarico per accettazione;
5. di dare atto che l'incarico si intenderà perfezionato solo con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.

### **DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE**

L'anno Duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di ottobre

**T R A**

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 5,

**E**

l'Avvocato Silvia Di Nicola Ciaranca, con studio in Pescara, Via Regina Elena n. 8, codice fiscale \_\_\_\_\_,

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve resistere nel giudizio introdotto con Atto di Citazione avanti il Giudice di Pace di Pescara pervenuto al protocollo comunale n. 21.593/2021;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 20.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato ad litem;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si procedeva alla individuazione e nomina dell' avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Silvia Di Nicola Ciaranca;

- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 1.406,59 al capitolo 139/0 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, che stabilisce i parametri specifici per la determinazione del compenso,

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 24.580/2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all'Avv. Silvia Di Nicola Ciaranca l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa.

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stato previamente reso noto al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera già assunto a prot. n. 24.580/2021 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo, salvo che la parte condannata risulti insolvente.

4) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, al legale nominato verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, già concordato nel richiamato preventivo agli atti dell'Ente.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare.

Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: Z3C33911F7.

6) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto.

7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale

e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L' avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti;

16) Il legale si obbliga a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

---

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1139 del 21/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile PICA STEFANIA in data 21/10/2021.

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1139 del 21/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

#### **IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	139	37	1	01	11	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.406,59

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 21/10/2021.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1433**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PICA STEFANIA attesta che in data 21/10/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 922 del 21/10/2021 con oggetto:

Atto di Citazione avanti il Giudice di Pace di Pescara pervenuto al protocollo comunale n. 21.593 del 20.09.2021. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 21/10/2021.